



# **REGIONE BASILICATA**

## **Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998**

**adottato dalle Regioni Basilicata, Calabria e Campania  
ex art.4, comma 7, della L. 30 marzo 1998, n° 61**



# **REGIONE BASILICATA**

## **Art.1**

### **(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento, è adottato d'intesa tra le Regioni Basilicata, Calabria e Campania in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 30 gennaio 1998 n° 6, convertito dalla L. 30 marzo 1998 n° 61, di seguito indicata "L. 61/98", e dall'art. 2, comma 1, del D.L. 13 maggio 1999 n° 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999 n° 226, di seguito indicata "L. 226/99", e disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, da parte dei Comuni colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998, dei contributi di cui al predetto art. 2 del D.L. 13 maggio 1999 n° 132, convertito dalla L. 226/99.
2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione:
  - a) nei comuni ricompresi nell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 17 settembre 1998 n° 2847 e nelle sue successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) nei comuni non ricompresi nelle Ordinanze anzidette, limitatamente agli edifici di cui all'art. 13 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 18 dicembre 1999 n° 3028.



# REGIONE BASILICATA

## Art.2

### (Interventi ammissibili e limiti massimi di contributo)

1. Per le unità immobiliari, comprese in edifici danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998, gli interventi di riparazione e di ricostruzione ammissibili ai contributi previsti dall'art. 2 della L. 226/99 e dall'art. 4 della L. 61/98 sono quelli individuati nelle "Direttive Tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma del 9 settembre 1998", approvate secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della L. 61/98.
2. I contributi massimi concedibili, in relazione ai diversi livelli di danno e di vulnerabilità degli edifici, ed i coefficienti di maggiorazione degli stessi sono quelli indicati nella "Determinazione dei parametri tecnico – economici per la definizione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico", approvata secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della L. 61/98.
3. Le "Direttive Tecniche" ed i "Parametri tecnico – economici" di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, altresì, in relazione agli interventi di ricostruzione e di riparazione degli immobili oggetto di sgombero, totale o parziale, per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e dei "Parametri tecnico – economici" di cui al precedente comma 2, il costo delle strutture, cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della L. 61/98, è comprensivo del costo degli impianti e delle opere di finitura connessi.
5. In analogia a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 61/98, sono ammissibili ai benefici richiamati nel presente Regolamento gli edifici ricompresi nei Programmi di Recupero adottati ai sensi dell'art. 2 della L. 226/99, anche se la soglia di danneggiamento è inferiore a quella stabilita dall'art. 15 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 18 dicembre 1999 n° 3028.



# REGIONE BASILICATA

## Art.3 (Soggetti beneficiari)

1. I contributi, previsti dall'art. 2 della L. 226/99 e dall'art. 4 della L. 61/98, sono concessi ai soggetti che, alla data del 9 settembre 1998, risultavano titolari del diritto di proprietà degli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico.
2. Conformemente a quanto disposto dall'art.1, comma 1, della L. 226/99 e dall'art. 20 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 30 giugno 2000 n° 3061, i contributi di cui al precedente comma sono, inoltre, concessi:
  - a) ai soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano titolari del diritto di proprietà degli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al 9 settembre 1998;
  - b) ai soggetti che, alla data del 9 settembre 1998, risultavano titolari del diritto di proprietà degli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998.
3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono concessi, altresì, ai soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano titolari del diritto di usufrutto o di diritti reali di garanzia, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non provvedano a richiederli.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono equiparati ai titolari del diritto di proprietà coloro che occupavano l'immobile alle date anzidette e dimostrino, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resi nelle forme di legge, il possesso non violento né clandestino dell'immobile medesimo alle date predette. E', comunque, fatto salvo il diritto di proprietà. Per una stessa unità immobiliare il contributo riconosciuto al possessore non può essere concesso al proprietario.
5. I contributi di cui ai precedenti commi sono, infine, concessi al discendente in linea retta dell'avente diritto, il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resi nelle forme di legge, che, alla data dell'evento calamitoso, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.
6. L'erede del soggetto avente diritto ai contributi, deceduto successivamente alla data dell'evento calamitoso, ha titolo ai contributi medesimi nei limiti dell'ammontare spettante al dante causa.
7. Nei casi indicati nei precedenti commi 5 e 6, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato, rispettivamente, all'ascendente o al dante causa.



## **REGIONE BASILICATA**

8. Il beneficiario del contributo, che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti o affini entro il quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 undecies, della legge 226/99, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente Regolamento, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, nonché l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le succitate alienazioni si siano perfezionate prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione.
10. L'abitazione principale, per la cui ricostruzione o riparazione competono all'avente diritto i contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della L. 61/98, è quella che lo stesso, alla data dell'evento calamitoso, occupava stabilmente con il proprio nucleo familiare. I redditi cui occorre fare riferimento, ai fini della determinazione dei contributi spettanti, sono quelli risultanti dalla prescritta dichiarazione relativa all'anno di imposta 1997. Fatto salvo quanto prescritto nelle "Linee guida per la progettazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici ed ambientali", adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a), della L. 61/98, il livello delle rifiniture e degli impianti interni, ammissibile alle provvidenze di cui trattasi, è quello previsto per l'edilizia economica e popolare.
11. In attuazione di quanto disposto dall'art.2, comma 50, della L. 23 dicembre 1996 n° 662, la concessione dei contributi previsti nel presente Regolamento è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati realizzati abusivamente in zone alluvionali. La concessione dei succitati contributi è esclusa, altresì, per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni.



# REGIONE BASILICATA

## Art.4 (Presentazione delle domande)

1. Al di fuori degli ambiti territoriali compresi nei Programmi Integrati di Recupero di cui all'art. 2 della L. 226/99, le domande finalizzate ad ottenere i contributi previsti dall'art. 4 della L. 61/98 sono inoltrate, a cura dei soggetti individuati nel precedente art. 3, al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici distrutti o danneggiati, a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti, per ciascuna Regione, dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul proprio Bollettino Ufficiale. Il succitato termine può essere prorogato, per non più di ulteriori 30 giorni, dalle Regioni interessate con deliberazione di Giunta. Le Regioni ed i Comuni provvedono alla più ampia divulgazione del termine anzidetto e delle sue eventuali proroghe, anche mediante avvisi sui quotidiani a diffusione locale.
2. Le domande di cui al precedente comma 1 sono corredate da una perizia, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, contenente:
  - a) la dichiarazione del nesso di causalità, totale o parziale, tra il danno e l'evento calamitoso;
  - b) la planimetria, anche catastale, dello stato di fatto preesistente all'evento calamitoso;
  - c) la indicazione del presumibile livello di "costo base", così come definito nelle "Direttive Tecniche" e nei "Parametri tecnico – economici" di cui al precedente art.2;
  - d) la indicazione della destinazione d'uso alla data dell'evento calamitoso;
  - e) la valutazione provvisoria del contributo massimo concedibile;
  - f) la valutazione provvisoria del rapporto di cui al successivo art. 5, comma 4;
  - g) la indicazione dei contributi eventualmente ottenuti o richiesti in base alla legge 14 maggio 1981 n° 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle Ordinanze Ministeriali emanate a seguito dell'evento sismico del 21 marzo 1982.
3. Il richiedente, qualora intenda usufruire del contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della L. 61/98 per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, allega alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resi nelle forme di legge, attestante che, alla data dell'evento calamitoso, occupava stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare.
4. Il contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della L.61/98 può essere riconosciuto, oltre che nell'ipotesi contemplata dal precedente comma 3 e purchè non l'abbia locata, qualora alla data dell'evento calamitoso il richiedente non occupava l'unità immobiliare:
  - a) per documentati motivi di salute;
  - b) perché emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'AIRE;



## **REGIONE BASILICATA**

- c) per effetto di una ordinanza sindacale di sgombero, intervenuta prima dell'evento calamitoso, che lo abbia costretto ad una sistemazione precaria, ovvero a locare un altro alloggio.
5. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel precedente comma 4, il richiedente ne fa espressa menzione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3.
  6. Qualora nell'edificio o nell'unità minima di intervento siano ubicate unità immobiliari che si appartengono a più soggetti aventi titolo a richiedere i contributi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio ove esistente, oppure, nel caso in cui il condominio non sia stato formalmente costituito, dal condomino all'uopo incaricato. In tali ipotesi, i condomini devono, comunque, produrre gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio previsti nei precedenti commi 3 e 5.
  7. In caso di comproprietà la domanda può essere inoltrata dal comproprietario che, alla data dell'evento calamitoso, occupava l'unità immobiliare. A quest'ultimo sono riconosciute le provvidenze di cui all'art. 4, comma 5, della L. 61/98, fermo restando il diritto degli altri comproprietari sul bene oggetto di contributo, ai quali fa carico "pro quota" l'eventuale accollo di spesa.
  8. Nelle domande, ovvero nella perizie di cui al precedente comma 2, sono precisati, altresì, con riferimento alla data dell'evento calamitoso:
    - a) il numero dei componenti del o dei nuclei familiari interessati, ivi compresi quelli di eventuali locatari, affittuari, mezzadri e coloni;
    - b) l'eventuale presenza nei nuclei anzidetti di persone di età superiore ai 65 anni e o di bambini di età fino a 5 anni e o di persone dichiarate disabili in base alla legislazione vigente in materia;
    - c) gli estremi della eventuale ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale, emessa a seguito dell'evento calamitoso e non revocata;
    - d) l'ammontare dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 1° aprile 1999 n° 2972;
    - e) ogni altra notizia ritenuta utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al successivo art. 5.
  9. Gli aventi diritto ai contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della L. 61/98, al fine di dimostrare la propria titolarità, allegano alle perizie di cui al successivo art. 8 copia autentica delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai componenti il nucleo familiare per l'anno di imposta 1997.
  10. Ai fini della determinazione dei contributi di cui al presente Regolamento, la superficie di riferimento è quella "utile", dovendosi intendere come tale la superficie di pavimento delle unità immobiliari, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. Ai medesimi fini innanzi indicati, la superficie dell'abitazione è costituita dalla sommatoria della superficie utile abitabile, della superficie non residenziale e della superficie per parcheggi coperti, dovendosi intendere:



## **REGIONE BASILICATA**

- a) come superficie non residenziale quella delle pertinenze degli alloggi (quali logge, balconi, cantine e soffitte) e la quota parte di quella delle pertinenze dell'organismo edilizio (quali androne di ingresso, scale comuni, porticati liberi, centrali termiche ed altri locali di eventuale uso comune);
- b) come superficie per parcheggi coperti quella, anche in quota parte, dell'autorimessa o dei posti macchina coperti dell'organismo edilizio, comprensiva degli spazi di manovra coperti.





# REGIONE BASILICATA

## Art. 5 (Graduatoria degli aventi diritto)

1. I Comuni, sulla base delle domande prodotte in base al precedente art. 4, con deliberazione consiliare adottata entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato per il loro inoltro, definiscono la graduatoria degli edifici distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso, posti al di fuori degli ambiti territoriali compresi nei Programmi Integrati di Recupero di cui all'art. 2 della L. 226/99.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente comma 1, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della L. 226/99, i Comuni riconoscono, in ordine successivo, le priorità di seguito specificate:
  - a. abitazioni principali distrutte o demolite in conseguenza dell'evento calamitoso, ovvero oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dello stesso e non revocata;
  - b. unità immobiliari adibite ad attività produttiva, in corso alla data dell'evento calamitoso, distrutte o demolite in conseguenza dello stesso, ovvero oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in conseguenza dell'evento medesimo e non revocata;
  - c. unità immobiliari, destinate ad abitazione principale, danneggiate in conseguenza dell'evento calamitoso;
  - d. unità immobiliari ad uso abitativo, non occupate alla data dell'evento calamitoso in modo stabile, distrutte o demolite in conseguenza dello stesso, ovvero oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in conseguenza dell'evento medesimo e non revocata;
  - e. unità immobiliari ad uso non abitativo, diverse da quelle di cui alla precedente lett. b), distrutte o demolite in conseguenza dell'evento calamitoso, ovvero oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in seguito all'evento calamitoso medesimo non revocata;
  - f. unità immobiliari, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, danneggiate in conseguenza dell'evento calamitoso.
3. I Comuni, sempre ai fini della formazione della succitata graduatoria, attribuiscono per ciascun edificio distrutto o danneggiato dall'evento calamitoso, i punteggi di seguito indicati:
  - A. punti 4 per ogni componente del nucleo familiare che, alla data dell'evento calamitoso, occupava stabilmente le abitazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), in caso di distruzione, demolizione ovvero ordinanza di sgombero totale, e punti 2 per ogni componente in caso di ordinanza di sgombero parziale;



## **REGIONE BASILICATA**

- B. punti 2 per ogni addetto, ivi compreso il titolare ed i componenti dell'azienda familiare, che, alla data dell'evento calamitoso, operava con un rapporto di lavoro stabile e continuativo nelle unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. b), in caso di distruzione, demolizione ovvero ordinanza di sgombero totale, e punti 1 per ogni addetto in caso di ordinanza di sgombero parziale;
  - C. punti 1 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. c);
  - D. punti 0,3 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. d) ed e);
  - E. punti 0,1 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. f).
4. L'inserimento degli edifici distrutti o danneggiati nella graduatoria di cui al precedente comma 1 viene effettuata dal Comune in funzione del rapporto tra il punteggio complessivo spettante a ciascuno di essi, attribuito sulla base di quanto previsto dal precedente comma 3, ed il numero delle unità immobiliari comprese nell'edificio medesimo.
  5. Nel caso in cui il succitato rapporto, riferito a due o più edifici, risulti identico, il Comune riconosce priorità a quello nel quale, alla data dell'evento calamitoso, abitava stabilmente il maggior numero di persone di età superiore ai 65 anni e o di bambini di età fino a 5 anni e o di persone dichiarate disabili.
  6. Qualora permanga l'identità dei rapporti, la priorità viene attribuita sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4.
  7. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 18 dicembre 1999 n° 3028, nei comuni indicati nel precedente art. 1, comma 2 lett. b), sono prioritariamente oggetto di contributo gli edifici per i quali le schede di rilievo del danno e di accertamento dell'agibilità, redatte ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 17 settembre 1998 n° 2847 e successive modificazioni ed integrazioni, riportano un totale nesso di causalità tra l'evento sismico del 9 settembre 1998 ed i danni riscontrati.
  8. All'interno degli ambiti territoriali compresi nei Programmi Integrati di Recupero di cui all'art. 2 della L. 226/99, la graduatoria degli edifici, per i quali devono essere assegnati con priorità i contributi di cui al presente Regolamento, è quella definita in sede di approvazione dei Programmi medesimi.
  9. Al fine di attestare il diritto ai contributi previsti dall'art.4, comma 5, della L.61/98 per le abitazioni principali ricadenti negli ambiti territoriali di cui al precedente comma 8, gli interessati devono allegare alle perizie di cui al successivo art. 8:
    - a) un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resi nelle forme di legge, attestante che, alla data dell'evento calamitoso, occupavano stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare;
    - b) copia autentica delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai componenti il nucleo familiare per l'anno di imposta 1997.



## **REGIONE BASILICATA**

10. Per gli edifici ricadenti negli ambiti territoriali di cui al precedente comma 8, al fine di consentire la quantificazione dei contributi spettanti, gli interessati devono precisare, nelle perizie di cui al successivo art. 8, l'ammontare:
  - a) dei contributi eventualmente ottenuti o richiesti in base alla legge 14 maggio 1981 n° 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle Ordinanze Ministeriali emanate a seguito dell'evento sismico del 21 marzo 1982;
  - b) dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno del 1° aprile 1999 n° 2972.
  
11. Danno titolo ai punteggi di cui al precedente comma 3 le ordinanze sindacali di sgombero emesse entro il 31 dicembre 1999.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 6**

#### **(Approvazione della graduatoria definitiva)**

1. Le deliberazioni consiliari, con le quali sono formulate le graduatorie di cui al precedente art. 5, vengono affisse all'Albo Pretorio dei Comuni per 10 giorni.
2. Nei successivi 10 giorni, i soggetti interessati possono proporre ai Comuni rilievi e osservazioni, producendo la documentazione integrativa eventualmente occorrente.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, i Comuni, con deliberazione consiliare, si pronunciano sulle osservazioni e sui rilievi anzidetti, procedendo, altresì, all'approvazione delle graduatorie definitive degli edifici, posti al di fuori degli ambiti territoriali compresi nei Programmi Integrati di Recupero, oggetto dei contributi di cui alla L. 226/99 ed alla L. 61/98.
4. Le deliberazioni consiliari di cui al precedente comma 3, subito dopo l'adozione, sono trasmesse alla Regione, complete della previsione, per ciascun edificio, del contributo massimo concedibile.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 7 (Attività delle Regioni)**

1. Le Regioni, entro 20 giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, provvedono con deliberazione di Giunta alla ripartizione dei fondi disponibili tra i Comuni interessati, distinguendo tra quelli destinati agli edifici ricadenti nell'ambito dei Programmi Integrati di Recupero e quelli destinati agli edifici posti al di fuori degli stessi, e dando priorità agli edifici nei quali sono ubicate le unità immobiliari di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. a), e b), e comma 7.
2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, aggiuntive rispetto a quelle ripartite con la deliberazione di cui al precedente comma 1, le Regioni provvedono ad approvare un nuovo piano di assegnazione.
3. Con le deliberazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le Regioni stabiliscono, altresì, le modalità di effettivo accredito ai Comuni interessati dei fondi loro assegnati.



## REGIONE BASILICATA

### Art. 8 (Presentazione delle perizie)

1. I Comuni, sulla base delle risultanze dei Programmi Integrati di Recupero, delle graduatorie definitive di cui al precedente art. 6 e dei fondi loro assegnati, provvedono, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione delle deliberazioni di cui al precedente art. 7, ad individuare gli aventi titolo alla concessione prioritaria dei contributi.
2. Gli elenchi degli aventi titolo al finanziamento prioritario, distinti per interventi compresi nei succitati Programmi ovvero da realizzare al di fuori degli stessi, sono affissi agli Albi Pretori dei Comuni e sono trasmessi, in copia conforme, alle Regioni con l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo.
3. Entro 10 giorni dall'affissione all'Albo dei succitati elenchi, i Comuni comunicano agli interessati il loro diritto al finanziamento prioritario, assegnando agli stessi, a pena di decadenza, un termine non superiore a 150 giorni per la presentazione, in triplice copia, delle perizie redatte secondo le specifiche competenze professionali e sottoscritte da un tecnico abilitato. Salvo che la ricostruzione debba avvenire fuori sito secondo quanto disposto dal successivo art. 12, qualora gli immobili danneggiati ricadono in zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, riconosciute tali anche a seguito dell'indagine di microzonazione di cui all'art.2, comma 3, lett. d), della L. 61/98, i Comuni provvedono all'assegnazione dell'anzidetto termine di 150 giorni precisando, altresì, le specifiche prescrizioni tecniche da rispettare in relazione agli effetti locali di sito che aggravano il rischio sismico.
4. Le perizie di cui al precedente comma 3, sottoscritte altresì dal richiedente in segno di approvazione, comprendono:
  - a) gli elaborati progettuali individuati nelle "Direttive Tecniche" di cui al precedente art. 2, comma 1, e nelle "Linee guida" di cui al precedente art.3, comma 10, redatti conformemente a quanto nelle stesse indicato;
  - b) la determinazione dei contributi spettanti, calcolati secondo quanto stabilito nei "Parametri tecnico-economici" di cui al precedente art. 2, comma 2;
  - c) una dichiarazione del progettista attestante che:
    - i prezzi utilizzati sono conformi a quelli del prezzo regionale vigente;
    - l'intervento previsto è conforme alle succitate "Direttive Tecniche" e "Linee guida";
    - il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio è stato calcolato conformemente alle "Direttive Tecniche" anzidette;
    - la realizzazione dell'intervento proposto è idonea a conseguire l'agibilità e la sicurezza statica dell'edificio.



## **REGIONE BASILICATA**

5. Le perizie di cui al precedente comma 4 sono corredate, altresì, da una dichiarazione con la quale i richiedenti si impegnano ad accollarsi il costo dell'intervento per la quota non coperta da contributo.
6. Il termine di 150 giorni, indicato nel precedente comma 3, può essere prorogato dal Comune, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, soltanto nel caso in cui sussistano oggettivi impedimenti di carattere urbanistico o geologico.
7. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 6, il richiedente allega alla perizia il verbale dell'assemblea nella quale i condomini hanno provveduto all'approvazione della perizia medesima. Le deliberazioni condominiali, a tal fine, sono valide se approvate dalla maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, del Codice Civile. Detta maggioranza è, altresì, richiesta per tutte le deliberazioni condominiali inerenti all'opera di ricostruzione o di riparazione.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 9**

#### **(Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione dei contributi)**

1. I Comuni, sulla base dell'istruttoria effettuata dai propri uffici in base all'ordine cronologico di presentazione delle perizie di cui al precedente art.8, ne verificano entro 60 giorni la completezza sotto il profilo tecnico e sotto il profilo amministrativo, richiedendo agli interessati le integrazioni eventualmente occorrenti.
2. I Comuni, in caso di esito favorevole dell'istruttoria di cui al precedente comma 1 e dopo avere acquisito, ove istituita, il parere della commissione edilizia, nonché, anche mediante conferenze di servizio indette ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 61/98, le autorizzazioni, i pareri ed i nulla-osta, eventualmente occorrenti, di competenza di altre amministrazioni, con un unico provvedimento:
  - a) autorizzano i lavori oggetto della perizia favorevolmente esaminata;
  - b) assegnano il contributo calcolato sulla base della documentazione prodotta, con riserva di liquidarne a consuntivo, sulla scorta degli atti di contabilità finale, il preciso ammontare, nei limiti di quello assegnato.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono formati in duplice esemplare, di cui uno viene conservato dal Segretario Comunale e rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
4. Per quanto concerne il deposito dei calcoli statici si applicano le disposizioni vigenti in materia.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 sono emessi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi del precedente art. 7.





## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 10**

#### **(Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori)**

1. Con i provvedimenti di cui al precedente art.9, comma 3, i Comuni fissano, a pena di decadenza, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
3. Il termine per l'ultimazione dei lavori non può essere superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
4. Il Sindaco, tenendo conto della complessità degli interventi e delle eventuali varianti apportate in corso d'opera, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, di eventuali problemi d'ordine geologico, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, può determinare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che ciò comporti il diritto all'aggiornamento dei costi unitari.
5. I soggetti destinatari di un contributo finalizzato al solo recupero primario, così come definito nelle "Direttive Tecniche" e nei "Parametri tecnico-economici" di cui al precedente art. 2, non sono tenuti alla esecuzione, nei termini di cui ai precedenti commi, degli ulteriori lavori finalizzati alla realizzazione delle rifiniture e degli impianti interni.
6. Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile. I Comuni provvedono agli adempimenti di cui al precedente art. 9 entro 30 giorni, decorrenti da quello di presentazione delle succitate perizie.
7. Per quanto concerne la tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
8. In caso di inutile decorso dei termini fissati per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e di conseguente dichiarazione di decadenza del contributo assegnato, le somme eventualmente erogate sono restituite maggiorate degli interessi legali.
9. Conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 9, della L. 61/98, gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico, eseguiti dai privati singoli o riuniti nei consorzi, di cui al successivo art. 15, non sono assoggettati agli obblighi previsti dalla L. 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni.



## REGIONE BASILICATA

### Art. 11 (Erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati dai Comuni con le modalità di seguito specificate:
  - a) in ragione del 10% all'inizio dei lavori, accertato dai competenti uffici;
  - b) in ragione dell'80% sulla base di stati d'avanzamento, corredati da copia delle prescritte fatture autenticate nelle forme di legge;
  - c) in ragione del saldo dopo l'ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione di cui al successivo comma 2.
2. Ai fini della erogazione del saldo del contributo spettante, deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - a) stato finale dei lavori, corredato di copia delle prescritte fatture autenticate nelle forme di legge;
  - b) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, in caso di lavori di importo uguale o superiore ad 1 miliardo di lire;
  - c) certificato di regolare esecuzione, in caso di lavori di importo inferiore ad 1 miliardo di lire;
  - d) certificati liberatori rilasciati, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 12, della L. 61/98, dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi cui sono tenute le imprese esecutrici, ivi comprese quelle subappaltatrici.
3. La quota di saldo di cui al precedente comma 1, lett. c), costituisce "ritenuta di garanzia" ai sensi di quanto disposto dal citato art. 14, comma 12, della L. 61/98.
4. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile di cui al precedente comma 2 viene effettuato dai Comuni, a mezzo dei propri uffici, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale.
5. Non è consentita l'esecuzione di lavori in economia.



## REGIONE BASILICATA

### Art. 12 (Ricostruzione fuori sito)

1. La ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto dell'evento calamitoso avviene nell'ambito dell'insediamento preesistente. Qualora vi ostino documentate ragioni di carattere geologico o urbanistico verificate dai competenti uffici comunali, i soggetti aventi titolo possono utilizzare il contributo loro spettante:
  - a) per effettuare la ricostruzione in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le prescrizioni previste dalla strumentazione urbanistica vigente;
  - b) per l'acquisto di un alloggio nell'ambito dello stesso comune.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 le aree di sedime, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ed i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono su quello ricostruito o acquistato in altro sito.
3. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), la somma corrispondente al contributo, vincolata a favore del venditore, viene erogata in un'unica soluzione previo inoltro di copia autentica dell'atto di compravendita.
4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della L. 61/98, per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche il contributo spettante all'avente diritto comprende, oltre all'adeguamento igienico-sanitario, il costo di nuova costruzione delle stalle, come definito nei "Parametri tecnico - economici" di cui al precedente art. 2, comma 2, qualora la loro delocalizzazione sia prescritta dalla norme vigenti.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 13 (Delega ai Comuni)**

1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al presente Regolamento possono delegare al Comune, nel cui territorio ricade l'edificio, la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli occorrenti lavori. In tal caso, non si applica il termine di cui al precedente art.8, comma 3, ed il Comune delegato subentra nei diritti dei soggetti deleganti.
2. In considerazione della valenza sociale dell'opera di ricostruzione, la delega di cui al precedente comma 1 s'intende conferita anche nell'interesse del mandatario e non può, pertanto, essere successivamente revocata, in tutto o in parte, senza l'espresso consenso del Comune che va, in ogni caso, tenuto indenne dagli oneri sostenuti per conto dei deleganti.
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della L. 61/98, i Comuni delegati possono affidare direttamente l'incarico di progettazione degli interventi a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila Euro, IVA esclusa.
4. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, della L. 61/98, al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi delegati, il tecnico incaricato dal Comune redige soltanto il progetto definitivo e quello esecutivo, come definiti dall'art. 16, commi 4 e 5, della L. 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consentano, è sufficiente la sola redazione del progetto esecutivo, come innanzi definito.
5. I Comuni delegati, per l'appalto dei lavori, applicano le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 4, 5, 7 e 8, della L. 61/98.
6. Le Regioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sui rispettivi Bollettini Ufficiali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della L. 61/98, determinano in via preventiva, con deliberazione di Giunta, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche che si pronunciano entro 15 giorni.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 14**

#### **(Limiti alla cumulabilità dei contributi)**

1. Le provvidenze di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
2. Dalle provvidenze innanzi indicate si detraggono le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dall'evento calamitoso. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L. 61/98.
3. I contributi, eventualmente percepiti in conseguenza dei provvedimenti connessi alla fase dell'emergenza, costituiscono anticipazione delle provvidenze di cui al presente Regolamento, qualora le opere con essi realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 15**

#### **(Costituzione dei consorzi obbligatori)**

1. Limitatamente agli edifici compresi nei Programmi Integrati di Recupero di cui all'art. 2 della L. 226/99, nonché a quelli posti al di fuori dei suddetti Programmi che, in quanto pericolanti, mettono a rischio la piena fruibilità di strade statali, regionali, provinciali o comunali, qualora gli aventi titolo non presentino le domande di cui al precedente art. 4 o le perizie di cui al precedente art. 8, ovvero qualora non inizino i lavori nel termine assegnato o li interrompano senza documentata ragione, i Comuni invitano gli interessati, mediante raccomandata AR, a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 61/98 per l'espletamento delle occorrenti attività.
2. La costituzione del consorzio deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al precedente comma 1. Qualora gli interessati risultino irreperibili o non siano facilmente individuabili, l'affissione dell'invito anzidetto all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni equivale a notifica.
3. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, della L. 61/98, come modificato dall'art. 6, comma 1 lett. b), del D.L. 12 ottobre 2000 n° 279, convertito nella L. 11 dicembre 2000 n° 365, decorso inutilmente il termine concesso per la costituzione del consorzio, i Comuni, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni, possono sostituirsi agli interessati per lo svolgimento delle necessarie attività.
4. Il consorzio di cui al precedente comma 1 o il Comune, che eserciti i poteri sostitutivi, di cui al precedente comma 3, si rivalgono sui soggetti inadempienti nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo del contributo spettante.
5. In mancanza di espresso atto di assenso del soggetto avente titolo sull'immobile, l'intervento del consorzio o del Comune è, in ogni caso, limitato ai soli interventi di cui all'art.4, comma 1, della L. 61/98.
6. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente art.5, qualora i soggetti interessati non presentino la domanda di cui al precedente art.4 nelle forme prescritte, i Comuni provvedono a stimare in via provvisoria il contributo spettante.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 16**

#### **(Assistenza, vigilanza, controllo e poteri sostitutivi)**

1. I Comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Le Regioni assistono i Comuni nell'applicazione delle norme contenute nella L. 226/99, nella L. 61/98 e nel presente Regolamento.
3. Le Regioni provvedono, altresì, a monitorare periodicamente l'andamento della spesa, nonché a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Le Regioni, con deliberazioni di Giunta adottate entro 60 giorni dalla pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali del presente Regolamento, definiscono, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n° 2847, le modalità e le procedure per:
  - a) il controllo, anche con metodo a campione, della conformità dei progetti di cui al precedente art. 8 alle "Direttive Tecniche" di cui al precedente art. 2, comma 1;
  - b) il controllo, anche con metodo a campione, della conformità ai progetti succitati delle opere in corso o ultimate, realizzate con le provvidenze di cui al presente Regolamento. A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 13, lett. b), della L. 61/98, le Regioni possono avvalersi di ingegneri civili e di architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e che abbiano comprovata esperienza nei lavori da verificare;
  - c) la revoca dei benefici medesimi in caso di gravi difformità non sanabili.
5. In caso di inutile decorso dei termini che il presente Regolamento assegna ai Comuni, le Regioni adottano i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di commissari ad acta, per il compimento degli atti omessi.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 17 (Prima applicazione)**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi urgenti di recupero degli edifici di interesse privato danneggiati dall'evento calamitoso, le Regioni, in deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono ripartire tra i Comuni danneggiati una somma non superiore al 15% di quella agli stessi complessivamente destinata.
2. I fondi assegnati ai sensi del precedente comma 1 possono essere impiegati:
  - a) dai Comuni, che hanno adottato i Programmi Integrati di Recupero di cui all'art. 2 della L. 226/98, esclusivamente per il finanziamento, purchè non ostino problemi di carattere geologico, di perizie aventi ad oggetto la ricostruzione o la riparazione con miglioramento sismico di edifici compresi nell'ambito dei Programmi medesimi, secondo le graduatorie di finanziamento prioritario negli stessi definite;
  - b) dai Comuni, che non hanno adottato i Programmi anzidetti, esclusivamente per il finanziamento di perizie aventi ad oggetto la ricostruzione o la riparazione con miglioramento sismico di edifici pericolanti, i quali mettano a rischio la piena fruibilità di strade statali, regionali, provinciali o comunali, sempre che non ostino problemi di carattere geologico.
3. I Comuni, con deliberazioni consiliari, individuano gli interventi prioritari di cui al precedente comma 2, lett. b), entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione del presente Regolamento.
4. Restano ferme le disposizioni del presente Regolamento che disciplinano il contenuto delle domande e delle perizie, l'individuazione dei soggetti aventi titolo ai contributi e l'ammontare degli stessi, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le modalità di erogazione dei contributi, la costituzione dei consorzi obbligatori, l'attività di vigilanza e di controllo, l'esercizio dei poteri sostitutivi e, comunque, tutte quelle che non siano in contrasto con le finalità di cui al presente articolo.
5. Le Regioni, nell'effettuare la ripartizione di cui al precedente art. 7, tengono conto delle somme eventualmente assegnate ai sensi del precedente comma 1.





## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 18 (Imposte e tasse)**

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, comma duodecies, della L. 226/99, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti agli eventi calamitosi i Comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 bis della L. 226/99, le domande di contributo e le perizie inoltrate in base al presente Regolamento sono esenti dall'imposta di bollo.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. g), della L. 28 gennaio 1977 n° 10, per gli interventi da realizzare in attuazione del presente Regolamento non è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della predetta L. 28 gennaio 1977 n° 10.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 19**

#### **(Deroghe alla normativa sismica)**

1. Per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti in conseguenza dell'evento calamitoso, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 10, della L. 61/98, le Regioni, in sede di approvazione dei Programmi Integrati di Recupero di cui all'art.2 della L. 226/99, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente art. 16, comma 4, possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 20**

#### **(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)**

1. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui al presente Regolamento, qualora siano stati già inseriti in graduatorie approvate dai Comuni per l'accesso ai benefici previsti in conseguenza di eventi sismici precedenti quello del 9 settembre 1998, ma non siano stati ancora destinatari dei relativi contributi, possono accedere a quelli di cui alla L. 226/99, previa espressa rinuncia a quelli spettanti ad altro titolo. La suddetta rinuncia deve essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1.
2. Qualora, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano stati concessi contributi previsti in conseguenza di precedenti eventi sismici, l'avente diritto alle provvidenze di cui al presente Regolamento presenta al Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, una perizia giurata dal direttore dei lavori attestante quelli già eseguiti. Il Comune, previa istruttoria dell'anzidetta perizia, ridetermina il contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi, da eseguire per la riparazione dei danni causati o aggravati dall'evento sismico del 9 settembre 1998, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. In alternativa a quanto previsto nel precedente comma 2, l'interessato può completare l'intervento già avviato, mediante variante al progetto originario che tenga conto dei danni prodotti dal nuovo evento sismico, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso, la variante è predisposta in conformità alla normativa ed alle procedure tecnico-amministrative emanate in relazione al precedente evento sismico.



## **REGIONE BASILICATA**

### **Art. 21**

#### **(Modifiche ed integrazioni del Regolamento)**

1. Le modifiche e o le integrazioni del presente Regolamento, che si dovessero rendere eventualmente necessarie per conseguire l'obiettivo del ritorno delle popolazioni interessate alle normali condizioni di vita, sono deliberate dalle Regioni, in coerenza con i principi e gli indirizzi fissati dalla L. 226/ 99 e dalla L. 61/98, con provvedimento di Giunta, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente art. 16, comma 4.
2. Le modifiche e o le integrazioni anzidette divengono efficaci in ciascuna Regione a seguito della pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma 1 sul proprio Bollettino Ufficiale.